

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 01 agosto 2023

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 24 luglio 2023 - n. 11145

Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022. Apertura dei termini e approvazione delle disposizioni per la presentazione delle domande in Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti

- gli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c) 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;
- il Regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime «de minimis» concessi dallo Stato;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c);
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;
- gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicati in GU 2022/C 485/01);
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri;

Visto il d.m. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della L. n. 234 del 24 di-

cembre 2012 e ss. mm. e ii.» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;

Visto il d.m. n. 216437 del 12 maggio 2022 «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021.» registrato con numero di aiuto SA 105319;

Vista la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Terza Sezione, resa nella causa C-636-2021, «Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Organizzazione comuni di mercati - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Articolo 220 - Misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali - Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 - Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia - Normativa nazionale - Condizione per la concessione di un aiuto - Operatori agricoli in attività sul mercato in questione alla data del deposito della domanda - Margine di discrezionalità degli Stati membri».

Visto il decreto del MASAF n. 193915 del 5 aprile 2023 «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022»;

Vista la circolare di AGEA Coordinamento n. 32777 del 4 maggio 2023 «Modalità di attuazione del d.m. 193915 del 5 aprile 2023. Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022»;

Visto il decreto MASAF n. 278463 del 30 maggio 2023 «Modifica del Decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023, recante l'intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022»;

Vista la circolare di AGEA Coordinamento n. 49373 del 27 giugno 2023 «Modalità di attuazione del d.m. 193915 del 5 aprile 2023. Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022. Integrazioni a seguito del d.m. 278463 del 30 maggio 2023» come modificata dalla circolare AGEA Coordinamento n. 49638 del 27 giugno 2023;

Preso atto che il citato d.m. n. 193915 del 5 aprile 2023:

- dispone un intervento finalizzato al sostegno delle aziende avicole che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di influenza aviaria, nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022;
- stanziava complessivamente euro 40.000.000,00 a livello nazionale per tale sostegno, di cui 3.000.000,00 destinati alle imprese operanti nel settore della trasformazione;
- individuava i beneficiari nelle PMI, così come definite all'allegato I del regolamento UE 2022/2472 e nelle Grandi Imprese della filiera avicola che possono dimostrare di aver subito danni indiretti dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria e negli incubatoi e negli allevamenti da riproduzione che, seppur non ubicati nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria per la movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque subito danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende situate nelle zone focolaio di influenza aviaria, impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione delle categorie merceologiche indicate all'art. 2 terzo comma del d.m.;
- stabilisce che i soggetti che intendono usufruire del sostegno presentano apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa entro il termine indicato da AGEA coordinamento, che definisce i criteri uniformi per la presentazione delle domande stesse;

Preso atto che la circolare AGEA n. 32777 del 4 maggio 2023 s.m.i.:

- ha individuato le modalità di attuazione del decreto ministeriale in questione con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle domande, alla documentazione da accludere alle domande per le singole misure oggetto di aiuto, delle modalità del sostegno e delle comunicazioni da effettuare ad AGEA anche al fine di evitare doppi inden-

nizzi;

- ha fissato nel 1° settembre il termine per la presentazione delle domande all'Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell'impresa;

Considerato che per gli imprenditori del settore avicolo è necessario poter ristabilire in breve tempo la produzione e far fronte alla crisi derivata dai focolai di Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 e che pertanto occorre definire un livello minimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attività d'impresa per il periodo di restrizione sanitaria alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022;

Ritenuto pertanto per le motivazioni sopra esposte:

- di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle aziende avicole aventi sede legale in regione Lombardia, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022, a partire dal 24 luglio 2023 fino al 1 settembre 2023;
- di approvare le disposizioni per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 maggio 2022, allegati da 1 a 12 al presente decreto, di cui costituiscono parti integranti e sostanziali;

Dato atto che:

- le PMI, appartenenti al settore della produzione primaria, beneficeranno dei sostegni erogati dal presente decreto, sulla base dell'art. 26, par. 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, di cui al regime di esenzione SA 108496 (SIAN CAR 1010202);
- le Grandi Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli beneficeranno dei contributi, in base al punto (373), lettera b della sezione 1.2.1.3 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui alla notifica della decisione di approvazione del regime n. 106366 del 15 marzo 2023;
- le PMI e le Grandi Imprese, che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria, beneficeranno dei sostegni elargiti dal presente decreto sulla base degli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2012 e successive modifiche;

Dato atto che gli aiuti:

- non sono concessi alle imprese in difficoltà di cui al punto (33)63 della sezione 2.4. degli Orientamenti o dell'art. 2, (59) del Reg. 2022/2472 a meno che la situazione di difficoltà non sia derivata dai danni causati dall'influenza aviaria per la quale sono concessi gli indennizzi;
- non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- non sono concessi alle PMI ammesse ai benefici previsti dal d.m. n. 216437 del 12 maggio 2022 «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021.» di cui al regime SA. 105319, se non limitatamente alla restante quota parte di produzione non compensata dal d.m. n. 216437;

Dato atto, inoltre, che in relazione al possibile cumulo:

- gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto oggetto del presente decreto;
- le aziende che hanno beneficiato delle compensazioni economiche fino ad un massimo del 25% della perdita di produzione di animali o prodotti, di cui all'articolo 3, comma 2 del d.m. 193915 del 5 aprile 2023 e s.s.m., possono cumulare tali sostegni con gli aiuti previsti all'articolo 220 del regolamento n. 1308/2013, limitatamente alla restante quota parte di pro-

duzione non compensata dal presente decreto;

- per le aziende di produzione primaria, i sostegni di cui al presente decreto non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art. 26 del Reg. (UE) 2022/2472 e dal punto 378 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 14 comma 4 del d.m. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di rideeterminare l'aiuto individuale concedibile nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile;

Ritenuto di accludere alle disposizioni oggetto di approvazione il modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis ex d.p.r. 445/00 (Allegato 10) di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 2013, che dovrà essere resa dai beneficiari che richiedono l'indennizzo ai sensi del citato Regolamento ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 per la definizione del perimetro di impresa unica;

Acquisito il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. n. X/6777 del 30 giugno 2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833 del 5 novembre 2019, oggi disciplinato dal decreto n. 15026 del 8 novembre 2021, ex d.g.r. n. XI/5371 del 11 ottobre 2021, «XVI Provvedimento Organizzativo» nella seduta dell'11 luglio 2023;

Precisato che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e che si provvederà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione contestualmente all'approvazione del presente atto;

Vista la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti Organizzativi della XI e XII Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DECRETA

Recepite le premesse

1) di erogare gli indennizzi previsti dal d.m. 193915 del 05 aprile 2023 come di seguito specificato:

- alle PMI, appartenenti al settore della produzione primaria, sulla base del Regolamento UE 2022/2472 di cui al regime di esenzione SA 108496 (SIAN CAR 1010202);
- alle Grandi Imprese, attive nella produzione primaria, in base al punto (373), lettera b della sezione 1.2.1.3 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali a far data dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime da parte della Commissione Europea;
- alle PMI e alle Grandi Imprese che appartengono al settore della trasformazione sulla base del Reg. UE 1407/2013 e s.s.m.

2) di approvare le disposizioni per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 maggio 2022, allegati da 1 a 12 al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

3) di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle aziende avicole aventi sede legale in regione Lombardia, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022, a partire dal 24 luglio 2023 fino al 1 settembre 2023;

4) di rinviare a successivi appositi atti dell'Organismo pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione della misura in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

5) di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013».

6) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Or-

1 Gli allegati al decreto sono disponibili al seguente link: <https://www.opr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/OPR/interventi-straordinari-di-mercato/2023-apertura-termini-per-la-presentazione-delle-domande-sostegno-mercato-uova-e-carni-da-pollame/>

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 01 agosto 2023

gestione Pagatore Regionale (indirizzo web: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

Il dirigente
Paolo Tafuro